

Civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013

Indicazione dei documenti offerti in comunicazione ex art. 163, terzo comma, numero 4), cod. proc. civ. - Funzione - Possibilità di surrogare la mancata allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013